

# Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto n.

Modifica del decreto 12 dicembre 2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il progetto di regolamento (UE) 2020/.,,... del Parlamento europeo e del Consiglio del ......, (regolamento transitorio) che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli *anni* 2021 *e* 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, ed in particolare l'allegato 5 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie unionali;

VISTO il decreto del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 513 del 26 gennaio 2018, di modifica dei termini di cui al summenzionato decreto 12 dicembre 2017, n. 7143;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad una nuova ripartizione delle risorse finanziarie unionali per tenere conto del nuovo importo dello stanziamento nazionale stabilito con il regolamento transitorio;



## Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONDISERATO che è opportuno prevedere azioni specifiche per orientare le imprese del settore olivicolo verso l'adesione a sistemi di certificazione della sostenibilità del processo produttivo della filiera olivicola;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del .....;

## **DECRETA**

## Art. 1

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2017, n. 7143

- 1. Al decreto 12 dicembre 2017, n. 7143 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, commi 5 e 6, le parole: "10 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio";
  - b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "4 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio";
  - c) all'articolo 6, comma 2, lettera d), le parole: "anno solare 2017" sono sostituite dalle seguenti: "anno solare 2019";
  - d) all'articolo 6, comma 3, le parole: "9 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "2 marzo";
  - e) all'articolo 6, comma 4, le parole: "14 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "6 marzo";
  - f) all'articolo 6, comma 5, le parole: "23 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "8 marzo";
  - g) all'articolo 6, comma 6, le parole: "2 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "12 marzo";
  - h) all'articolo 6, comma 7, le parole: "8 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";
  - i) all'articolo 6, comma 8, le parole: "18 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "22 marzo";
  - i) all'articolo 6, comma 9, le parole: "27 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "29 marzo";
  - k) all'articolo 10, comma 1, le parole: "stabilito in euro 35.991.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito in euro 34.590.000,00";
  - 1) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "2022 per la prima fase ed entro e non oltre il 30 giugno 2023 per la seconda fase";
  - m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:



## Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- "2. Le domande di finanziamento presentate per ciascuna fase dopo i termini sopra citati sono irricevibili e l'Organismo Pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto";
- n) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  - "1. Le domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per la prima fase ed entro e non oltre il 30 novembre 2022 per la seconda fase";
- o) all'articolo 20, comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e ai programmi decorrenti dal 1° aprile 2021";
- p) all'allegato II è sostituito da quello allegato al presente decreto;
- q) l'allegato V è sostituito con l'allegato al presente decreto.

## Art. 2

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto e gli allegati che ne formano parte integrante è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e si applica dal 1° aprile 2021.

## Art. 3

## Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione. Roma,

Sen. Teresa Bellanova